

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE PEDAGOGICHE (CLASSE LM-85)

(emanato con D.R. n. 1284 del 13 giugno 2019)

Art. 1- Premessa e contenuto

1. È attivato, presso il Dipartimento di Scienze Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e Studi Culturali dell'Università degli Studi di Messina, il Corso di Laurea Magistrale in *Scienze pedagogiche*, secondo la vigente normativa di Ateneo.
2. Il corso appartiene alla Classe LM-85 ed ha durata di 2 anni per complessivi 120 crediti.
3. Il presente Regolamento disciplina l'attività formativa del Corso di laurea Magistrale in *Scienze pedagogiche*, nonché ogni diversa materia ad esso devoluta dalle fonti legislative e regolamentari.
4. Il presente Regolamento didattico delinea gli aspetti organizzativi del Corso, secondo il relativo ordinamento, nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti.

Art. 2 - Obiettivi formativi

Il Corso di Laurea Magistrale in "Scienze Pedagogiche" (LM-85) assicura allo studente la padronanza di conoscenze e di competenze avanzate nelle scienze dell'educazione e della formazione in ottica interdisciplinare ed evolutiva, con particolare attenzione ai processi di costruzione e trasmissione dei saperi, alle relazioni sociali e all'interscambio culturale.

Assicura, inoltre, l'acquisizione di conoscenze e competenze avanzate nel campo della ricerca educativa e formativa con particolare attenzione agli approcci qualitativi e relazionali (e alle metodologie connesse) e conoscenze approfondite relative alla consulenza, alla progettazione, all'accompagnamento in ambito educativo e formativo nelle organizzazioni.

Sul piano operativo sollecita l'esercizio di competenze connesse alla progettazione, allo sviluppo e al controllo di progetti educativi, oltre alla certificazione dei servizi educativi e formativi ed alla promozione delle risorse umane.

La proposta curricolare consente il sicuro possesso di capacità di attuazione di progetti connessi all'orientamento, alla prevenzione delle forme di disagio, all'integrazione tra le culture, alla marginalità.

Il Corso fornisce inoltre competenze disciplinari adeguate all'insegnamento di Filosofia e Scienze umane e di Storia e Filosofia negli istituti di Scuola Secondaria Superiore.

In sintesi, il Corso di Laurea Magistrale promuove:

- solide ed approfondite conoscenze teorico-pratiche attinenti alle scienze dell'educazione, ai processi educativi, al funzionamento dei contesti di intervento, alle metodologie e alle tecniche operative;
- consolidate competenze di ordine metodologico ed operativo relativamente all'osservazione ed interpretazione dei processi educativi e formativi, allo sviluppo della relazione educativa, alla progettazione, gestione, documentazione e verifica dell'intervento sia in contesti formali sia non formali;

- un'adeguata conoscenza di almeno una lingua dell'UE, oltre l'italiano, con riferimento soprattutto ai lessici disciplinari;
- competenze nell'uso dei principali strumenti informatici a fini didattico-educativi.
- Il corso soddisfa le condizioni previste dalle nuove tabelle ministeriali per l'accesso ai corsi abilitanti e alle classi di concorso previste dalla normativa vigente.

Art. 3 – Profili professionali di riferimento

I laureati nel corso di laurea potranno esercitare attività pedagogica di consulenza, di direzione e di coordinamento in strutture pubbliche e private, scolastiche e non scolastiche, relativamente a tutte le dimensioni dei problemi educativi (attività di servizio, di progetti, di programmi culturali direttamente o indirettamente destinati alla formazione, od anche di attività di supporto all'accesso e alla diffusione del sapere e della cultura); di valutazione e monitoraggio di interventi educativi e formativi di vario livello; di supporto a forme di campagne informative nei predetti campi.

I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe potranno svolgere attività di:

- ricerca, di ricerca-azione, di progettazione, di coordinamento, di consulenza, di valutazione, di documentazione nell'ambito di servizi, sistemi formativi, centri e strutture di ricerca, enti, istituzioni ed organizzazioni pubbliche e private connessi all'educazione, alla formazione, alle forme sociali della prevenzione, alla valorizzazione delle risorse umane ed al rapporto con il mondo del lavoro e dell'impresa;
- progettazione, intervento, ricerca e valutazione nell'ambito dei servizi educativi e formativi di varia natura connessi agli aspetti del disagio, della marginalità e dell'integrazione tra le culture sul territorio;
- promozione, progettazione, coordinamento, valutazione di progetti culturali ed interculturali connessi a temi e problemi educativi e formativi in riferimento alle varie fasce d'età avviati da enti locali, istituzioni culturali, fondazioni, associazioni.

Il corso fornisce una preparazione finalizzata ai seguenti profili professionali:

- Ispettori scolastici e professioni assimilate
- Alti specialisti dell'educazione e della formazione
- Formatori ed esperti nella progettazione formativa e curricolare
- Consiglieri dell'orientamento
- Specialisti in scienze sociali
- Docenti di Istituti di istruzione secondaria

I laureati potranno accedere all'insegnamento nella scuola, una volta completato il processo di abilitazione all'insegnamento e dopo aver superato i concorsi previsti dalla normativa vigente.

Il corso prepara alle professioni di:

Specialisti nell'educazione e nella formazione di soggetti diversamente abili (2.6.5.1.0)

Docenti della formazione e dell'aggiornamento professionale (2.6.5.3.1)

Esperti della progettazione formativa e curricolare (2.6.5.3.2)

Consiglieri dell'orientamento (2.6.5.4.0)

Art. 4 - Articolazione in curricula

Il Corso di Laurea è articolato nei seguenti curricula:

1. Consulenza e progettazione educativa
2. Scienze umane, storiche e pedagogiche

Art. 5 - Requisiti di ammissione e modalità di verifica della preparazione iniziale

1. Per l'ammissione al Corso di Laurea in Scienze pedagogiche si richiede:
 - il possesso di laurea triennale in: L-05 (Filosofia), L-19 (Scienze dell'educazione e della formazione), L-20 (Scienze della comunicazione), L-24 (Scienze e tecniche psicologiche), L-15 (Turismo culturale), L-03 (D.A.M.S.), L-39 (Scienze del servizio sociale) ed equipollenti;
 - ovvero di altra laurea triennale conseguita sul territorio nazionale che assicuri l'acquisizione di almeno 30 CFU nei seguenti SSD: MPED, MFIL, MSTO, MPSI, SPS, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
2. La verifica della preparazione dello studente (ex art. 6, comma 2 del D.M. 270/04) viene effettuata, dopo l'immatricolazione, da un'apposita Commissione nominata in seno al Consiglio di CdS.
3. La verifica si considera superata per coloro che abbiano riportato un voto di laurea non inferiore a 85/110.
4. Nell'eventualità che dalla verifica emergano carenze nella preparazione, il Consiglio di CdS, su proposta della Commissione, individua dei percorsi integrativi all'interno della laurea magistrale dipendenti dal risultato della verifica della personale preparazione, che devono comunque condurre al conseguimento della laurea magistrale con 120 CFU, senza attività formative aggiuntive.

Art. 6 - Attività formative

1. Le attività formative comprendono: insegnamenti, laboratori, seminari, conferenze, stage, tirocini, corsi, anche tenuti presso idonei istituti pubblici e/o privati in Italia e all'estero, riconosciuti dal Consiglio di Corso di Laurea, che assicurano competenze informatiche, linguistiche e di rilievo culturale coerenti con le tematiche del Corso stesso.
2. Per le informazioni generali sui crediti formativi universitari si rimanda al vigente Regolamento Didattico di Ateneo.
3. Il lavoro di apprendimento universitario viene misurato in CFU (crediti formativi universitari).
4. A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente.
5. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 5, del vigente Regolamento Didattico di Ateneo, il carico didattico corrispondente ad 1 CFU è pari a 6 ore di didattica frontale per le lezioni, nonché a 10 ore per le esercitazioni, le attività di laboratorio.
6. Non possono essere previste attività formative di qualsiasi tipo senza il corrispondente riconoscimento di CFU.
7. I crediti assegnati a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento dell'esame ovvero a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze acquisite, in ragione della tipologia di attività formativa espletata.
8. Le predette attività formative sono impartite:
 - a) negli ambiti disciplinari caratterizzanti la Classe;
 - b) negli ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli di base e caratterizzanti.
9. Sono previste attività autonomamente scelte dallo studente, attività attinenti la conoscenza della lingua straniera, attività formative di stage e/o tirocinio, attività per la preparazione della prova finale.

10. L'offerta didattica, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative con l'indicazione dei corrispondenti CFU, l'articolazione in moduli e la durata in ore, sono riportati nel Manifesto degli Studi dell'A.A. di immatricolazione.

Art. 7 - Frequenza e modalità di svolgimento delle attività didattiche

La frequenza alle lezioni non è obbligatoria.

2. Le attività didattiche si articolano in lezioni frontali ed eventualmente anche in esercitazioni, laboratori e seminari.
3. Il Corso di Laurea LM85 favorisce lo svolgimento di seminari pluridisciplinari che consentano agli studenti di mettere a confronto conoscenze e metodologie.
4. Il Corso di Laurea può prevedere esperienze di didattica in modalità "e-learning".
5. I singoli anni di Corso si suddividono in due periodi didattici, definiti semestri, stabiliti con delibera del Consiglio di Dipartimento, sulla base del Calendario d'Ateneo. Tali periodi sono separati da un congruo intervallo, al fine di consentire l'espletamento degli esami di profitto.
6. Gli insegnamenti hanno di norma cadenza semestrale.
7. Il periodo didattico di svolgimento delle lezioni, degli esami e della prova finale sono stabiliti dal Calendario didattico approvato annualmente e consultabile sul sito web istituzionale del Dipartimento.

Art. 8- Propedeuticità

1. Non sono previste propedeuticità.
2. In linea di principio, è consigliabile che lo studente, nello studio delle attività formative, segua le annualità previste nel Manifesto degli Studi.

Art. 9 - Esami e altre verifiche del profitto

1. Le verifiche del profitto degli studenti si svolgono al termine di ogni attività formativa, secondo modalità stabilite dai singoli docenti e pubblicate su UniME ESSE3.
2. Per gli studenti diversamente abili sono consentite idonee prove equipollenti e la presenza di assistenti per l'autonomia e/o la comunicazione in relazione al grado ed alla tipologia della loro disabilità. Gli studenti diversamente abili svolgono gli esami con l'uso degli ausili loro necessari. L'Università garantisce sussidi tecnici e didattici specifici, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato ove istituito, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, previa intesa con il docente della materia.
3. Gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti e/o pratici, in relazione a quanto determinato dal Consiglio di Corso di Laurea e ai sensi dell'art. 22 del Regolamento didattico di Ateneo. Ai fini del superamento dell'esame è necessario conseguire il punteggio minimo di 18/30. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30/30, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione d'esame.
4. Nel caso di prove scritte è consentito allo studente di ritirarsi per tutta la durata delle stesse. Nel caso di prove orali è consentito allo studente di ritirarsi sino a quando la Commissione non avrà espresso la valutazione finale. Allo studente che si sia ritirato è consentito di ripetere la prova nell'appello successivo.
5. Allo studente che non abbia conseguito una valutazione di sufficienza è consentito di ripetere la prova nell'appello successivo, purché tra il primo ed il secondo appello intercorra un intervallo temporale di almeno trenta giorni.

6. Gli esami e le valutazioni di profitto relativi agli insegnamenti opzionali, come “attività autonomamente scelte” dallo studente, possono essere considerati ai fini del conteggio della media finale dei voti come corrispondenti ad una unità.
7. Le valutazioni, ove previste, relative alle attività volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche extracurricolari, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili per l’inserimento nel mondo del lavoro non sono considerate ai fini del conteggio degli esami.
8. I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso formativo (corsi liberi o extracurricolari) rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dar luogo a successivi riconoscimenti ai sensi delle norme vigenti. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.
9. I docenti hanno la possibilità di effettuare prove scritte e/o orali intermedie durante il proprio corso, che possono costituire elemento di valutazione delle fasi di apprendimento della disciplina. Il ricorso a tali prove intermedie deve essere previsto e pubblicato su UniME ESSE3.
10. Le Commissioni d’esame sono nominate dal Direttore del Dipartimento, su proposta del Coordinatore del Corso di Laurea in Scienze Pedagogiche e sono composte da almeno due membri, dei quali uno deve essere il docente affidatario dell’insegnamento.
11. Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal docente affidatario del corso o, nel caso di corsi a più moduli o di esami integrati, dal Professore o Ricercatore indicato nel provvedimento di nomina. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi è sostituito da altro docente.
12. Compongono la Commissione, in aggiunta al Presidente, Professori e/o Ricercatori di settori pertinenti, docenti a contratto, nonché, nei casi in cui non si possa disporre in maniera sufficiente di docenti di ruolo o di docenti a contratto, cultori della materia.
13. Il Direttore del Dipartimento stabilisce la data degli appelli delle diverse sessioni. Ogni eventuale differimento della data d’inizio degli appelli deve essere motivatamente e tempestivamente richiesto dal Presidente della Commissione d’esame al Direttore del Dipartimento che deve autorizzare tale spostamento. Una volta fissata, la data di inizio dell’appello non può essere anticipata.
14. Con riferimento agli esami e verifiche di profitto con verbalizzazione digitale si richiamano integralmente le norme contenute nel Regolamento Didattico d’Ateneo.

Art. 10 - Attività a scelta dello studente

1. I crediti a scelta dello studente possono essere così conseguiti:
 - a) attraverso esami relativi a discipline attivate nell'Ateneo, autonomamente scelte dallo studente.
 - b) attraverso la partecipazione a seminari, conferenze, convegni, attività cinematografiche o teatrali, viaggi di studio, visite guidate, attività sportive etc.; tali iniziative devono essere organizzate da docenti e/o da strutture dell'Ateneo o, comunque, da quest'ultimo riconosciute.
 - c) attraverso una combinazione di a) e b).
2. Le iniziative promosse dall’Ateneo saranno convalidate dal Consiglio di Corso di Laurea, previa presentazione di istanza di riconoscimento da parte dello studente, con attribuzione di CFU nella misura deliberata dagli Organi Collegiali.

3. Possono essere proposte iniziative di interesse del Corso di Laurea e/o del Dipartimento in cui esso è incardinato. La richiesta di riconoscimento delle iniziative deve essere presentata, da uno o più docenti dell'Ateneo, al Corso di Laurea o al Dipartimento, attraverso una circostanziata istanza che contenga tutti i dati necessari (programma, impegno orario, modalità di rilevazione delle presenze, svolgimento di una relazione scritta da parte dello studente con il corrispondente impegno orario ed eventuale verifica finale). I Consigli interessati deliberano il riconoscimento dell'attività, affidando ai docenti proponenti il compito di rilasciare agli studenti la certificazione necessaria per la convalida dei CFU conseguiti, secondo le procedure previste dai successivi commi 4 e 5.
4. Possono essere valutate esclusivamente le attività svolte durante il periodo di iscrizione universitaria, fermo restando l'eventuale riconoscimento di esami sostenuti in una carriera universitaria pregressa.
5. L'attribuzione dei CFU per le attività di cui al comma 1, lett. b) avverrà secondo criteri che tengano conto che l'impegno complessivo dello studente deve rispettare la proporzione di 25 ore per 1 CFU = 1 ECTS.

Art. 11 - Attività di tirocinio curriculare¹ e “stage e tirocinio presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali” e modalità di verifica dei risultati

1. Le attività di tirocinio curriculare e di “stage e tirocinio presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali” sono finalizzate a porre lo studente in contatto con le realtà lavorative più adeguate alla sua preparazione ed al suo arricchimento professionale.
2. Le attività di tirocinio curriculare possono essere svolte presso Amministrazioni pubbliche ovvero Enti e Società private, italiane ed estere, con le quali l'Ateneo ha stipulato apposita convenzione; possono anche essere svolte presso strutture dell'Ateneo o presso strutture esterne, se gestite da docenti del Dipartimento attraverso regolare rapporto di concessione o convenzione di collaborazione con gli specifici Enti preposti.
3. Le attività curricolari per “stage e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali” devono essere necessariamente svolte al di fuori dell'Ateneo, presso Amministrazioni pubbliche ovvero Enti e Società private, italiane ed estere, con le quali l'Ateneo ha stipulato apposita convenzione.
4. Le attività di tirocinio curriculare e di “stage e tirocinio presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali” sono preventivamente e singolarmente autorizzate dal Coordinatore del Corso di Laurea o da un suo Delegato.
5. Le attività di tirocinio curriculare e di “stage e tirocinio presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali” sono svolte sotto la supervisione di un docente del Corso di studi quale responsabile dell'attività.
6. Il Dipartimento stabilisce e rende pubbliche sul sito istituzionale le Linee Guida relative alla modalità di richiesta, approvazione e riconoscimento delle suddette attività.

Art. 12 - Mobilità e studi compiuti all'estero

1. Il Corso di Laurea promuove ed incoraggia la partecipazione degli studenti e dei docenti ai programmi di mobilità e di scambio internazionali riconosciuti dall'Ateneo.

¹ Le attività di tirocinio curriculare sono definite nel RAD come “attività curricolari di tirocinio formativo e di orientamento”.

2. Il Consiglio di Corso di Laurea può riconoscere come attività curriculari di “tirocinio formativo e di orientamento” eventuali attività svolte all'estero.
3. Il Consiglio s'impegna a riconoscere agli studenti che hanno partecipato al programma Erasmus i CFU acquisiti durante il periodo di permanenza all'estero, previo parere del referente della mobilità internazionale del CdS e secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Ateneo e dallo specifico Regolamento vigente sul riconoscimento dei CFU maturati all'estero.
4. Nel caso di studenti che abbiano effettuato una specifica attività di “preparazione della tesi” all'estero, il Consiglio può deliberare il riconoscimento di un numero di CFU non inferiore ai 2/3 dei crediti totali previsti per la prova finale come crediti maturati presso istituzioni estere.
5. Il referente per la mobilità internazionale del CdS potrà prevedere il riconoscimento di ulteriori crediti per la prova finale come "crediti da tirocinio svolto all'estero" da convertire quindi in crediti di tipologia F (altre attività formative) o D (a scelta), indicativamente nella misura di 1 CFU per ogni mese di permanenza dedicato interamente alla preparazione della tesi di laurea.

Art. 13 - Prova finale

1. Per essere ammesso a sostenere la prova finale per il conseguimento della Laurea Magistrale in Scienze pedagogiche, lo studente deve avere acquisito tutti i crediti previsti dal Manifesto degli Studi, ad eccezione di quelli assegnati alla prova finale, ed essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari.
2. Lo studente che abbia maturato tutti i crediti previsti dal suo piano di studi può conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.
3. Per il conseguimento della Laurea Magistrale lo studente deve presentare domanda di assegnazione tesi alla Segreteria studenti, controfirmata dal relatore, per il tramite del Direttore, almeno 6 mesi prima dalla data di inizio della prima sessione di Laurea utile. A tal fine farà fede la data del protocollo di ingresso.
Per gli studenti in mobilità quest'ultimo requisito verrà attestato dal referente dell'internazionalizzazione.
4. All'atto della presentazione della domanda lo studente indica il docente Relatore scelto fra i docenti dell'Università degli Studi di Messina e l'argomento della tesi di laurea. Possono svolgere il ruolo di Relatore anche i supplenti e i docenti assegnatari di un contratto di insegnamento nell'anno accademico di presentazione della domanda.
5. La prova finale per il conseguimento della Laurea Magistrale consiste nella discussione pubblica della tesi, relativa a un lavoro originale svolto dallo studente. La tesi dovrà essere preferibilmente a carattere applicativo, progettuale o sperimentale, dalla quale la Commissione possa valutare la maturità culturale e scientifica nonché la qualità del lavoro svolto.
6. Lo studente e il Relatore possono avvalersi della collaborazione di un Correlatore nella preparazione della tesi. Il Correlatore può essere un docente di altro ateneo, anche estero, o essere figura professionale, anche di altra nazionalità, esterna all'Università. In quest'ultimo caso, all'atto della presentazione della domanda di tesi, deve essere prodotta un'attestazione a firma del Relatore in merito alla qualificazione scientifica e/o professionale del Correlatore in rapporto con la dissertazione oggetto di esame. Compito specifico del Relatore e dell'eventuale Correlatore è coordinare le attività dello studente nella preparazione della tesi in relazione al numero di crediti formativi previsti per questa attività.
7. La tesi, che può essere redatta anche parzialmente o interamente in lingua Inglese, corredata dalla firma del Relatore, deve essere presentata dal candidato ai competenti uffici amministrativi

almeno 7 giorni prima della prova finale. Contestualmente, lo studente deve depositare un riassunto della tesi dell'ampiezza di una pagina, in formato cartaceo e elettronico (MS Word o PDF), presso la Segreteria didattica del Dipartimento che, a sua volta, provvederà ad inoltrarlo ai singoli Commissari d'esame in allegato alla convocazione per la seduta della prova finale.

8. La Commissione per la valutazione della prova finale è nominata dal Direttore su proposta del Coordinatore del CdL. La Commissione è composta da almeno sette membri; la maggioranza è composta da professori di ruolo dell'Ateneo, titolari di insegnamento nel Dipartimento. Possono far parte della Commissione docenti di ruolo, supplenti o docenti a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati ed assistenti del ruolo ad esaurimento, anche se di altro Dipartimento dell'Ateneo, purché nel rispetto dell'Art. 24 comma 2 del RDA. Possono altresì far parte della commissione docenti di altre Università ed esperti di enti di ricerca.

9. Di norma, il Presidente della Commissione è il Direttore o il Coordinatore del CdL o, in subordine, il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo. A lui spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dal CdL.

10. Ai fini del superamento della prova finale è necessario conseguire il punteggio minimo di 66/110. Il punteggio massimo è di 110/110 con eventuale attribuzione della lode.

11. Il punteggio dell'esame di laurea è pari alla somma tra il punteggio di base ed il voto di valutazione di cui ai successivi commi 12 e 13. Il punteggio di base è dato dalla media aritmetica ponderata rispetto ai crediti e convertita in centodecimi (comunicata dalla Segreteria studenti) di tutte le attività formative con voto espresso in trentesimi, previste nel piano di studio del candidato, con arrotondamento dei decimi all'unità superiore o inferiore più prossima; alle votazioni di trenta e lode è assegnato valore di 31.

12. Per l'attribuzione dei punti per il voto curriculare la Commissione ha a disposizione fino ad un massimo di 4 punti, che possono essere assegnati adottando i seguenti criteri:

- Mobilità internazionale con acquisizione di CFU.
- Conclusione degli studi in corso; il criterio è utilizzabile nel caso in cui l'ultimo esame sia stato sostenuto entro l'ultima sessione dell'anno solare e la laurea sia conseguita entro l'ultima sessione utile dell'ultimo anno di corso;
- Acquisizione di almeno due lodi nelle materie caratterizzanti;
- Tirocini formativi e di orientamento presso aziende o enti di ricerca.

13. Per l'attribuzione del voto di valutazione della tesi la Commissione ha a disposizione fino ad un massimo di 7 punti che possono essere assegnati adottando i seguenti criteri:

- la qualità del lavoro di tesi;
- l'entità dell'impegno profuso nella realizzazione dell'elaborato;
- la capacità dello studente di conoscere gli argomenti del suo elaborato e la principale bibliografia di riferimento e di saperli collegare alle tematiche caratterizzanti del suo corso di studi;
- la capacità di esporre in maniera fluida gli argomenti del suo elaborato e di trarre conclusioni coerenti con i risultati ottenuti;
- la capacità di sintetizzare, in maniera puntuale ed esaustiva, il lavoro effettuato ed i risultati raggiunti, entro il tempo assegnato per l'esposizione;
- la capacità di rispondere alle domande poste dalla Commissione in maniera spigliata e pertinente.

14. La lode può essere assegnata, su proposta del Relatore e con giudizio unanime della Commissione, solo per le tesi che risultino a giudizio della Commissione di alta qualità.
15. Lo svolgimento degli esami finali di Laurea Magistrale è pubblico, così come pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.
16. La modalità di svolgimento degli esami finali prevede la presentazione della tesi, anche mediante supporto multimediale, e una discussione anche con domande rivolte allo studente.
17. I tempi concessi per la presentazione e la discussione devono essere uguali per tutti i candidati e per tutte le sedute di laurea, indipendentemente dal numero dei candidati stessi.
18. Al termine della prova finale la Commissione di Laurea comunica il voto.
19. Lo studente che intenda ritirarsi dalla prova finale per il conseguimento della Laurea Magistrale deve manifestarlo alla Commissione prima che il Presidente lo congedi al termine della discussione della tesi.
20. La proclamazione si svolge con una breve cerimonia pubblica, subito dopo la conclusione di tutte le prove finali, o in giorni successivi. Il luogo, data, orario della cerimonia di proclamazione saranno comunicati alla Segreteria didattica del Dipartimento dal Coordinatore contestualmente alla comunicazione della data della prova finale.
21. Le prove finali per il conseguimento del titolo si articolano in almeno tre appelli.
22. La consegna dei diplomi di Laurea avviene in occasione di cerimonie collettive nelle date previste dal Calendario Didattico.

Art. 14 – Trasferimenti e riconoscimento crediti

1. Nei casi di trasferimento da altra Università italiana, di passaggio da altro Corso di Laurea, di nuova iscrizione o di svolgimento di parti di attività formative in altro Ateneo, italiano o straniero, il Consiglio di Corso di Laurea delibera sul riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente.
2. Il Consiglio di Corso di Laurea assicura il riconoscimento del maggior numero possibile di CFU maturati dal richiedente, qualora questi siano stati acquisiti negli stessi SSD del Manifesto degli Studi del Corso, convalidando il corrispondente esame.
3. Nel caso in cui i CFU siano stati acquisiti da più di 8 anni dalla data della richiesta di riconoscimento, il Consiglio, anche attraverso un'apposita Commissione, valuterà l'eventuale obsolescenza di tutti o di parte dei CFU acquisiti di cui si chiede la convalida, tenendo conto dei programmi d'esame esibiti dal richiedente e dell'esito di un colloquio di verifica, come previsto dall'art. 23 del Regolamento didattico d'Ateneo.
4. Il Consiglio, su proposta della Commissione, delibererà eventuali prove integrative, anche attraverso l'adozione di un piano di studi individuale.
5. Qualora i crediti formativi precedentemente acquisiti dallo studente in un SSD siano inferiori ai crediti formativi impartiti nel corrispondente SSD dell'insegnamento previsto nel Corso, il Consiglio, sentito il docente titolare di tale disciplina, stabilisce le modalità di integrazione dell'esame per l'acquisizione dei CFU mancanti.
6. Il Consiglio, con delibera motivata, può anche convalidare crediti formativi acquisiti in SSD diversi da quelli impartiti nel Corso, purché vi sia sostanziale corrispondenza di contenuti tra l'attività formativa già svolta e l'attività formativa prevista dal Manifesto degli Studi e salva la possibilità di prevedere integrazioni.
7. I CFU in soprannumero che non fossero convalidati possono essere acquisiti nella carriera dello studente come "attività a scelta", nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 5 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 15 - Orientamento e tutorato

1. Le attività di orientamento sono organizzate dalla Commissione di Orientamento e Tutorato del Dipartimento.
2. Annualmente la Commissione assegna a ciascun nuovo studente iscritto un tutor scelto tra i docenti del Corso di Laurea. Il tutor avrà il compito di seguire lo studente durante tutto il suo percorso formativo, per orientarlo, assisterlo, motivarlo e renderlo attivamente partecipe del processo formativo, anche al fine di rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza ai corsi, attraverso iniziative congrue rispetto alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.
3. Il tutorato degli studenti iscritti al Corso di Laurea rientra nei compiti istituzionali dei docenti.
4. I nominativi dei docenti tutors, nonché gli orari di ricevimento, sono reperibili sul sito web istituzionale del Dipartimento.
5. Le modalità di espletamento del servizio di tutorato sono stabilite dalla Commissione di Orientamento e Tutorato del Dipartimento.

Art. 16 - Studenti fuori corso, ripetenti, interruzione degli studi e decadenza dagli stessi

1. Lo studente si considera fuori corso quando non abbia acquisito, entro la durata normale del suo Corso, il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio.
2. Il Corso di Laurea può organizzare forme di tutorato e di sostegno per gli studenti fuori corso.
3. Lo studente fuori corso decade dallo status di studente qualora non abbia superato alcun esame previsto dall'ordinamento didattico per otto anni accademici consecutivi.
4. Per quanto attiene alla possibilità di rinuncia agli studi da parte dello studente, si rinvia a quanto stabilito nell'art. 28, comma 6 del Regolamento Didattico di Ateneo.
5. Il CdL non prevede la figura dello studente ripetente.

Art. 17 – Elezione e nomina del Coordinatore del Consiglio di Corso di Laurea

1. Il Consiglio di Corso di Laurea è presieduto da un professore di ruolo, che ha il titolo di Coordinatore, eletto tra i suoi componenti a scrutinio segreto e nominato con decreto rettorale.
2. In prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto.
3. Per il caso che nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.
4. Le schede bianche sono considerate voti validamente espressi.
5. Ove nessun candidato consegua le maggioranze richieste per due votazioni, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti.
6. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più anziano per età.
7. Il Coordinatore dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta.
8. Il Coordinatore può indicare un vice-coordinatore.

Art. 18 - Disposizione finale

Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alla normativa nazionale e di Ateneo vigente.